



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.11.2023

Info/189.23/LIMITI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI/GIURISPRUDENZA: non applicabili ad impianti di recupero

**LIMITI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI/GIURISPRUDENZA
NON APPLICABILI ALL'IMPANTO DI TRATTAMENTO AEROBICO
IN QUANTO IMPIANTO DI RECUPERO**

Riportiamo la notizia di un interessante orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla **non applicabilità ad impianti di recupero rifiuti delle norme relative al divieto di localizzazione ad impianti di smaltimento rifiuti.**

Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella **sentenza 20 novembre 2023, n. 9932**, relativa al ricorso di una società della Campania che, avendo manifestato interesse a realizzare un impianto produttivo per il **"trattamento aerobico di rifiuti amatrice organica"**, ha ricevendo il no del Comune che asserente che in tale area della Campania era vietato realizzare impianti di smaltimento rifiuti *ex* articolo 3, Dl 61/2007.

Il massimo Giudice amministrativo, ricordando la **differenza tra "recupero" e "smaltimento"** contenuta nell'articolo 183 del Dlgs 152/2006, afferma che *"il trattamento da effettuare sui rifiuti a matrice organica costituisce un'operazione di "recupero" attraverso la quale i rifiuti vengono trattati allo scopo di permettere agli stessi di svolgere un ruolo utile per ottenere prodotti, materiali o sostanze (ammendante compostato misto) da riciclare successivamente in campo agronomico."*

Soccorrono in tal senso sia l'allegato C) alla **Parte IV del Dlgs 152/2006**, che classifica il trattamento R3 **"Riciclaggio/Recupero** di sostanze organiche non utilizzabili come solventi (**compreso compostaggio**)", sia il **Dm 5 febbraio 1998** sul recupero semplificato (allegato 1 – Suballegato 1), nel quale le **tipologie di rifiuti** che si intendono conferire nell'impianto e le operazioni di trattamento relative sono indicate nel punto 16 (**"Rifiuti compostabili"**)

In allegato un testo commentato (di ReteAmbiente) della sentenza.